Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — **Roma — Sabato 23 Maggio** — **Numero 120**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **34**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **50**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . . L. **0.25** per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . » **0.30**

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto *che nomina il Direttore della* Gazzetta Ufficiale *del Regno* — RR. decreti *nn. 181, 183 e 184 concernenti: Regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del personale tecnico governativo di Sanità marittima; aumento del contributo annuo governativo nei lavori di rimboscamento in provincia di Teramo; modificazione del R. decreto 1° settembre 1890, n. 7106 che istituisce dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali* — **Ministero delle Finanze:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio:** *Notificazione* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifica d'intestazione — Avviso per smarrimento di ricevuta — Errata-corrige* — Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno e Camera dei Deputati: *Sedute del 22 maggio* — **Diario estero** — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Con R. decreto in data 10 maggio 1903, il cav. Ballesio Giovanni Battista, direttore aggiunto della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, è stato nominato direttore della *Gazzetta* stessa.

Il Numero **181** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1902, n. 286, sull'ordinamento del personale tecnico governativo di Sanità marittima;

Veduto il parere del Consiglio Superiore di Sanità;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del personale tecnico governativo di Sanità marittima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

CAPITOLO I.
Dei delegati-sanitari all'estero

Art. 1.

I delegati sanitari presso i Consigli sanitari internazionali di Alessandria di Egitto e di Costantinopoli sono nominati a scelta del Ministro fra i cittadini italiani residenti in Italia o all'estero che riuniscano i requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e che sieno laureati in medicina e chirurgia.

CAPITOLO II.
Dei medici di porto

Ammissione

Art. 2.

L'ufficio di medico di porto non può essere conferito a chi non sia cittadino italiano; a chi sia incapace del diritto di elettorato

politico; ed a chi abbia perduto tale diritto a sensi degli articoli 96, 97 e 98 della legge 28 marzo 1895, n. 83.

Il conferimento dell'ufficio stesso è inoltre subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti.

Art. 3.

La nomina a medico di porto si ottiene esclusivamente in seguito a concorso per esame e titoli.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti debbono provare con documenti legali:

1.° di possedere i requisiti previsti dal precedente art. 2;

2.° di essere di condotta morale e politica incensurata:

3.° di avere attitudine fisica al servizio;

4.° di non avere altrepassata l'età di anni 30 alla data del decreto che bandisce il concorso;

5.° Di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno da almeno due anni, compiuti prima della data del decreto anzidetto.

Il Ministro riconosce il possesso dei requisiti, e giudica della ammissibilità degli aspiranti.

Art. 4.

Gli esami constano di prove pratiche, di prove scritte e di una prova orale.

I programmi particolareggiati relativi sono stabiliti con decreto Ministeriale.

È pure stabilito di volta in volta con decreto del Ministro il numero dei posti che si mettono a concorso.

Gli esami si danno in Roma.

Art. 5.

Nei programmi di cui al precedente articolo dovrà sempre essere richiesta la conoscenza di una almeno delle lingue francese, inglese o tedesca, in grado tale da saperla comprendere e parlare correntemente.

L'esperimento relativo si fa congiuntamente con la prova orale.

Art. 6.

Le prove scritte sono in numero di due e riguardano:

a) l'etiologia e patologia delle malattie infettive;

b) la polizia sanitaria delle malattie infettive con speciale riguardo ai morbi esotici.

Le prove pratiche sono in numero di due e riguardano:

a) la microscopia e bacteriologia applicata all'igiene;

b) la clinica medica.

La prova orale riguarda:

a) la legislazione sanitaria del Regno, con speciale riguardo alla sanità marittima;

b) l'igiene navale.

Art. 7.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) l'avere, posteriormente al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, prestato servizio per la durata di un anno almeno presso un Istituto di una Università del Regno o presso grandi Ospedali in qualità di medico titolare od assistente effettivo, o sotto qualsiasi altro titolo che indichi un ufficio corrispondente;

b) gli uffici occupati che abbiano relazione con le discipline mediche e igieniche, l'insegnamento di anatomia patologica, patologia generale, clinica, farmacologia medica, igiene, bacteriologia, ecc., il posto di medico di ospedale, ecc.;

c) i servizi resi come ufficiale sanitario, membro di Consiglio sanitario, sanitario delegato di porto, medico di bordo;

d) le pubblicazioni relative alle discipline indicate sotto la lettera *b*;

e) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare le attitudini all'ufficio di medico di porto

Per quanto concerne le pubblicazioni, non sono ammessi i manoscritti nè le bozze di stampa.

Art. 8.

Il giudizio dei concorsi è dato da una Commissione composta;

di un consigliere di Stato, presidente;

del direttore generale della sanità pubblica presso il Ministero dell'Interno;

dell'ispettore del Corpo sanitario marittimo;

di un componente del Consiglio superiore di sanità;

di tre professori di Università insegnanti le materie stesse o le affini a quelle sulle quali versa l'esame.

Fungerà da segretario un impiegato medico del Ministero dell'Interno.

Art. 9.

Nel giorno stabilito per ciascuno degli esami scritti la Commissione formula cinque temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei candidati, cui sono concesse otto ore per svolgerlo.

Alla prova scritta debbono assistere uno dei membri della Commissione per turno ed il segretario.

Art. 10.

La prova pratica riguardante la microscopia e bacteriologia ha luogo nel laboratorio di microscopia e bacteriologia dipendente dalla Direzione generale della Sanità pubblica.

Il laboratorio fornisce gli apparecchi e materiali occorrenti.

La prova pratica riguardante la clinica medica avrà luogo in uno degli ospedali di Roma scelto dalla Commissione.

Alle due prove debbono presenziare almeno tre membri della Commissione specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 11.

Così durante le prove pratiche come durante le prove scritte è fatto divieto ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti al tema, all'infuori del testo delle leggi e di quegli altri elementi che potranno essere determinati dalla Commissione.

È del pari vietato ai concorrenti di comunicare fra di loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravvenga a tale disposizione è escluso dall'esame e la Commissione ha facoltà di dare all'uopo i provvedimenti necessari.

Art. 12.

Per la prova orale saranno estratti a sorte due temi per ciascuna delle materie che sono comprese nella prova stessa.

Per ciascuna materia l'esame durerà trenta minuti.

La Commissione esaminatrice si aggregherà, previa richiesta al Ministero, un insegnante od esperto di lingue estere per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti dichiarino di essere pronti a dare esperimento.

Art. 13.

I titoli di cui all'articolo 7 debbono essere valutati secondo il loro merito intrinseco e fatta astrazione dall'ordine delle categorie nelle quali sono, in detto articolo, menzionati.

Il giudizio dovrà risultare dal verbale con menzione distinta per ciascun titolo presentato dai concorrenti.

Art. 14.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il giudizio di ciascuna delle prove pratiche e scritte, e di dieci punti per ciascuna delle materie comprese nella prova orale. Dispone inoltre di venti punti per il giudizio sui titoli.

L'esaminatore di lingue estere dispone di dieci punti per il giudizio della lingua estera di obbligo a mente dell'art. 5.

Non sono ammessi alla prova orale i candidati che non avranno ottenuto almeno sette decimi nel complesso dei punti nelle prove scritte e nelle prove pratiche, con un minimo di sei decimi per ciascuna prova.

Ai concorrenti che diano prove di avere soddisfacente cognizione di più lingue estere la Commissione aggiungerà un numero di punti non superiore a cinque per ciascuna delle lingue, esclusa quella d'obbligo a mente dell'art. 5.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del con-

corso i candidati che non abbiano conseguito almeno sette decimi dei punti nella prova orale, nell'esperimento sulla lingua estera d'obbligo e nel giudizio sui titoli.

Art. 15.

Nel verbale delle operazioni della Commissione esaminatrice dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia dell'esame e per ciascuno dei concorrenti.

Art. 16.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti la precedenza è data a chi abbia prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina, ed in mancanza di tale titolo, al più anziano di età.

Art. 17.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, decide le contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti e pubblica i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Art. 18.

I concorrenti non riusciti vincitori del concorso non hanno diritto nè a dichiarazioni d'idoneità nè a nomina ai posti che restino in seguito scoperti [oltre a quelli per cui il concorso fu indetto] ancorchè essi abbiano in tutte le prove riportato il minimo dei punti previsto dall'art. 14.

Avranno però diritto ad ottenere dal Ministero una dichiarazione della votazione complessiva riportata.

Art. 19.

I candidati che hanno vinto il concorso sono nominati medici di porto di 3ª classe secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria dei vincitori.

Essi debbono prestare giuramento di fedeltà al Re ed alle leggi dello Stato prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni.

Anzianità, promozioni, funzioni, incarichi, dispensa, dimissioni.

—

Art. 20.

L'anzianità dei medici di porto di 3ª e 2ª classe è determinato dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione. In caso di parità di data del decreto di promozione si risale al decreto di nomina.

I medici di porto di 1ª classe sono compresi nello stesso ruolo dei medici provinciali di ultima classe e la loro anzianità vi è determinata esclusivamente dalla data del decreto di nomina di 1ª classe.

Nel computo dell'anzianità deve esser dedotto il tempo passato in aspettativa per ragioni di famiglia e quello durante il quale il medico sia stato sospeso dalle funzioni, quando ciò sia espressamente stabilito nel decreto che infligge la sospensione a termini dell'art. 34.

Art. 21.

Le nomine dei medici di porto di 3ª classe e le promozioni dalla 2ª alla 1ª classe si fanno per decreto Reale.

Le promozioni dalla 3ª alla 2ª classe si fanno per decreto Ministeriale ed avvengono esclusivamente per anzianità.

L'anzianità non da diritto alla promozione se non è accompagnata da diligenza, operosità e buona condotta.

Art. 22.

Le promozioni dalla 2ª alla 1ª classe si conferiscono esclusivamente in seguito ad esame di merito speciale cui sono ammessi i medici di porto di 2ª classe. È tuttavia in facoltà del Ministero, in caso di scarsità di aspiranti di ammettere con apposito decreto, anche i medici di 3ª classe, purchè contino almeno tre anni di servizio effettivo.

Gli esami di merito speciale sono banditi in ragione del numero dei posti disponibili e si svolgono con le modalità i programmi stabiliti dal R. decreto 6 marzo 1902, n. 86, che approva il regolamento per i concorsi ai posti di medico provinciale. Vi si terrà però conto solamente dei titoli scientifici posteriori alla data della nomina di medico di porto.

Art. 23.

I vincitori dell'esame di merito speciale, di cui al precedente articolo, sono nominati medici di porto di 1ª classe secondo l'ordine dei punti ottenuti, ed a parità di punti, secondo l'anzianità.

Essi possono ottenere la nomina a medico provinciale di ultima classe, da conferirsi per decreto Reale, e dopo inteso il Consiglio superiore di sanità, quando per promozione o per altro motivo si facciano posti vacanti nel numero dei medici provinciali di detta classe determinato dall'organico.

Art. 24.

L'assegnazione delle residenze nei casi di prima nomina ed i traslochi dei medici di porto vengono fatti — in ragione delle esigenze del servizio — con decreto Ministeriale.

È facoltà del Ministero di affidare, in caso di bisogno, missioni ed incarichi temporanei ai medici di porto, da compiersi in porti o presso stazioni sanitarie marittime diverse da quelli di loro residenza.

Art. 25.

I medici di porto hanno di regola la loro sede presso l'ufficio del medico provinciale, sempre quando essi siano addetti al porto di una città capoluogo di provincia.

Essi:

a) adempiono agli obblighi, mansioni, servizi ed incarichi stabiliti dal regolamento di sanità marittima;

b) eseguono gli ordini del prefetto, del medico provinciale e dell'Autorità portuale, secondo le competenze rispettive stabilite in tema di sanità marittima dalle disposizioni vigenti;

c) coadiuvano il medico provinciale nell'adempimento del suo ufficio, e possono anche sostituirlo durante le sue temporanee assenze; sempre però compatibilmente con le esigenze del servizio speciale di sanità marittima;

d) curano l'adempimento di tutte le altre mansioni che vengono affidate loro dalle leggi e dai regolamenti;

e) dispongono e dirigono i servizi delle guardie di sanità e vigilano al mantenimento della disciplina in questo personale e ne curano l'istruzione tecnica;

f) sono di regola i consegnatari del materiale ed armamentario profilattico governativo esistente nel porto di loro residenza, e ne regolano l'impiego e la buona conservazione sotto gli ordini del medico provinciale;

g) hanno veste e qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per l'accertamento delle contravvenzioni alle norme che regolano la sanità marittima e per ogni altro conseguente effetto.

Art. 26.

Nei porti, dove siano di servizio contemporaneamente due o più medici di porto, spetta al più anziano di essi la direzione e responsabilità di servizi indicati nel precedente articolo.

Il Ministero ha facoltà, nei porti più importanti ed in casi speciali, di affidare temporaneamente siffatta direzione ad un medico provinciale, purchè meno anziano del medico provinciale addetto alla prefettura locale.

Art. 27.

È in facoltà del Ministero di affidare temporaneamente ad alcuno dei medici di porto di 1ª classe — ed a titolo di esperimento — le funzioni di medico provinciale presso taluna delle prefetture del Regno.

È altresì in facoltà del Ministero, semprechè le esigenze del servizio lo consentano, di applicare temporaneamente — a scopo di studio — alcuno dei medici di porto di 2ª o di 3ª classe presso i laboratori scientifici dipendenti dalla Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 28.

Entro i limiti delle esigenze del servizio, i medici di porto hanno diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e dal regolamento 25 ottobre 1863, n. 1527.

Durante l'assenza per congedo o per altra ragione, nei capiluogo di provincia cui sia assegnato un medico di porto, le funzioni ne sono di regola assunte dal medico provinciale, purchè speciali ragioni o necessità di servizio non lo impediscano. Nel quale caso il prefetto della provincia — salvo diverse disposizioni del Ministero — provvede per l'assunzione di un supplente temporaneo a termini del regolamento di sanità marittima. Del pari con l'assunzione di un supplente temporaneo si provvede di regola nelle altre residenze.

Ogni concessione di congedo ai medici di porto dev'essere autorizzata dal Ministero.

Art. 29.

Il medico di porto divenuto permanentemente inabile al servizio può essere dispensato con decreto Reale inteso il Consiglio superiore di sanità.

Art. 30.

Il medico di porto che abbia presentate le volontarie dimissioni dall'ufficio è tenuto a proseguire nell'adempimento del servizio fino a che non gli sia stato partecipato il provvedimento di accettazione.

Art. 31.

Il medico di porto che si rifiuti di raggiungere la residenza assegnatagli, ovvero, senza giustificato impedimento non la raggiunga nel termine a lui prefisso, sarà dichiarato dimissionario.

Sarà altresì dichiarato dimissionario il medico di porto che, senza giustificato impedimento, non abbia riassunto servizio nella sua residenza dopo scaduto il congedo di cui fruiva e che invitato a farvi ritorno non abbia ottemperato.

Il rifiuto od il ritardo non giustificato a raggiungere la residenza, debbono essere fatti constare da previa intimazione notificata dal Ministero all'interessato, a mezzo del prefetto.

Non valgono a costituire giustificato impedimento, agli effetti del presente articolo la domanda di congedo, o quella di aspettativa benchè già presentate ma non ancora accolte.

Disciplina

—

Art. 32.

Le pene disciplinari che possono applicarsi ai medici di porto sono:

1.° la censura;
2.° la sospensione;
3.° la revocazione;
4.° la destituzione.

La censura e la sospensione fino ad un mese di durata sono applicate con decreto del prefetto. La sospensione per oltre un mese o con perdita eventuale di anzianità è applicata con decreto del Ministro. La revocazione e la destituzione sono pronunziate per decreto Reale.

Art. 33.

La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze commesse, e può essere inflitta:

a) per negligenza in servizio;

b) per ingiustificata assenza dall'ufficio o ingiustificato ritardo a ritornare in ufficio;

c) per contegno scorretto verso i propri superiori o dipendenti e verso il pubblico;

d) per condotta irregolare.

Contro il decreto che infligge la censura è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro — il cui provvedimento è definitivo — entro 15 giorni dalla comunicazione

Art. 34.

La sospensione importa la perdita dello stipendio o di parte di esso ma non esonera di regola l'impiegato dal servizio, salvo che sia altrimenti dichiarato nel decreto stesso. Non comporta del pari perdita di anzianità, se questa non sia espressamente pronunziata dal provvedimento stesso.

Art. 35.

Si fa luogo alla sospensione fino ad un mese:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura, ovvero per maggiore gravità delle cause indicate nell'articolo 33;

b) per insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

c) per qualsiasi altra mancanza che denoti condotta riprovevole, difetto di rettitudine o tolleranza di abusi.

Contro il decreto del prefetto che la infligge è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministro - il cui provvedimento è definitivo - entro 15 giorni dalla comunicazione.

Art. 36.

Si fa luogo alla sospensione per oltre un mese o con perdita eventuale di anzianità:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione o per maggiore gravità delle cause indicate negli articoli 33 e 35;

b) per grave insubordinazione o eccitamento all'insubordinazione seguito da effetto;

c) per pericolo fatto correre alla salute pubblica nel Regno, o per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, che sia derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) per colpevoli tolleranze accordate ai privati nell'applicazione delle misure di difesa sanitaria marittima contro l'importazione di morbi infettivi;

e) per inosservanza al segreto d'ufficio, che non abbia prodotto grave danno.

La sospensione contemplata dal presente articolo non può eccedere la durata di sei mesi.

Il decreto ministeriale che la infligge è provvedimento definitivo.

Art. 37.

In qualsiasi caso di revoca della sospensione, che abbia prodotta perdita di anzianità, si stabilisce nel relativo decreto se e per quali motivi si debba far luogo al riacquisto dell'anzianità a favore del funzionario.

Nel caso che il riacquisto sia riconosciuto al funzionario già sospeso, a questi deve essere conferito il primo posto vacante nella classe a lui spettante in ragione del posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 38.

La revocazione produce la perdita del grado e dell'impiego, rimanendo salvo il diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

S'incorre nella revocazione indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero luogo alla sospensione per oltre un mese o per una maggiore gravità delle cause indicate negli articoli 33, 35 e 36;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio con pregiudizio pubblico o privato;

e) per pregiudizio grave alla salute pubblica nel Regno, recato per volontaria omissione o colpevole tolleranza nell'esercizio delle proprie funzioni;

f) per violazione del divieto fatto ai medici dall'articolo 2 della legge quando anche non ne sia derivato danno allo Stato;

g) per mancanza contro l'onore che abbia destato grave scandalo in pubblico;

h) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

i) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 39.

La destituzione produce la perdita del grado e dell'impiego nonchè tutti gli altri effetti portati dalle norme generali vigenti.

Si fa luogo alla destituzione, indipendentemente da qualsiasi azione penale:

a) per recidiva delle mancanze previste nei precedenti articoli o per maggior gravità di esse;

b) per accettazione di compensi o partecipazione a benefizî ottenuti o sperati in dipendenza di volontarie tolleranze o negligenze nell'adempimento del proprio ufficio;

c) per violazione del divieto fatto ai medici di porto dall'arlicolo 2 della legge, quando ne sia derivato danno allo Stato;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio da cui sia derivato pregiudizio dello Stato o dei privati o pericolo grave di perturbazione dell'ordine pubblico.

Art. 40.

Nessuna delle pene disciplinari contemplate nei precedenti articoli può essere inflitta se prima il funzionario non sia stato chiamato a discolparsi e le discolpe non siano state presentate per iscritto, o consegnate in apposito verbale.

Le pene disciplinari previste dagli articoli 36, 38 e 39 non possono applicarsi se non sia stato prima inteso il Consiglio superiore di sanità e, per la pena della destituzione, se non osservate le disposizioni di cui all'articolo 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895. n. 70, e agli articoli 13 e 14 del relativo Regolamento 5 settembre 1895, n. 603.

Il Consiglio superiore di sanità non può deliberare se non dopo che sia decorso un congruo termine assegnato dal Ministero al funzionario per presentare in iscritto le sue deduzioni.

Tanto le deliberazioni del Consiglio superiore di sanità quanto tutti i decreti recanti punizioni disciplinari debbono essere motivati.

I decreti sono comunicati in copia autentica ai funzionari interessati.

Art. 41.

Incorre di diritto nella sospensione con esonero dal servizio e perdita dell'anzianità il medico di porto contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto. La sospensione dura fino all'avvenuta assoluzione o proscioglimento dall'imputazione. Durante la sospensione è in facoltà del Ministero di concedergli una parte dello stipendio, in misura che non potrà eccedere la metà di esso, a titolo di assegno alimentare.

In caso di assoluzione o proscioglimento il medico di porto riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti, ed alla posizione di anzianità perduta, salvo il disposto del successivo articolo 43. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, il Ministro, inteso il Consiglio superiore di sanità, stabilisce il provvedimento da adottare a carico del funzionario condannato.

Il medico di porto, contro cui sia stato spedito mandato di comparizione o che venga rinviato a giudizio a piede libero, può essere sospeso con esonero dal servizio, ma sotto l'osservanza delle norme indicate nell'articolo 40.

Art. 42.

Incorre di diritto nella destituzione il medico di porto contro il quale sia stata pronunziata qualsiasi condanna passata in giudicato per delitti contro la patria, o i poteri dello Stato, o il buon costume; ovvero per peculato, concussione, corruzione, falsità furto, truffa, approvazione indebita; e del pari qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 43.

Anche se assoluto o prosciolto in sede di giudizio penale, il medico di porto dovrà, dopo ultimato il giudizio stesso, essere sottoposto ad inchiesta amministrativa, che riconosca se siavi luogo alla eventuale applicazione a di lui carico di alcuna delle misure disciplinari indicate nei precedenti articoli 32 e 40.

Art. 44.

Il medico di porto che sia stato revocato o destituito non potrà essere riammesso in servizio.

CAPITOLO III.

Dei medici di stazione sanitaria

Art. 45.

L'incarico di medico o di direttore di stazione sanitaria è di regola affidato ai medici di porto residenti nelle località dove la stazione è situata.

Quando i medici di porto residenti sono due o più, l'incarico spetta al più anziano fra essi, salvo diversa disposizione del Ministero.

Per le stazioni site in località dove non risieda alcun medico di porto, l'incarico della direzione sarà affidato ad altro sanitario, con preferenza a chi copra già altro impiego retribuito dipendente dal Ministero dell'Interno.

In ogni caso l'incarico è temporaneo e revocabile.

Art. 46.

Gli incaricati della direzione delle stazioni sanitarie marittime sono consegnatarî e responsabili del materiale e dell'armamentario sanitario che costituiscono la dotazione delle stazioni. Essi debbono vigilare alla buona manutenzione ed al perfetto funzionamento degli apparecchi: in guisa che la stazione possa in qualunque momento corrispondere alle necessità sanitarie, in relazione alla sua potenzialità.

Essi adempiono le funzioni, servizi ed incarichi stabiliti dal regolamento di sanità marittima e dalle altre disposizioni vigenti Eseguono gli ordini del Prefetto, del medico provinciale e dell'autorità portuale secondo le competenze rispettive, determinate dalle disposizioni stesse.

Art. 47.

Agli incaricati della direzione di sanità marittima sono applicabili, per le mancanze commesse nell'esercizio dell'incarico stesso, le punizioni disciplinari della censura e della sospensione secondo gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 40 del presente regolamento.

Le mancanze meritevoli di maggior punizione dànno luogo alla revoca immediata dell'incarico, senza pregiudizio delle altre disposizioni che potranno essere adottate dell'Amministrazione, di cui faccia parte l'incaricato.

CAPITOLO IV.

Dei capi-guardia e delle guardie di sanità

Art. 48.

Per essere nominato guardia di sanità, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento, occorre:

a) aver compiuti 21 anni di età e non avere oltrepassato gli anni 30;

b) aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) aver tenuta sempre condotta regolare;

d) aver compiuto il corso elementare d'istruzione;

e) aver attitudine fisica al servizio.

Saranno preferiti alla nomina coloro che abbiano servito con fedeltà ed onore nel corpo RR. equipaggi o nella bassa forza del corpo delle capitanerie di porto e che siano muniti della licenza di conduttore di caldaie a vapore.

Chiunque sia nominato guardia di sanità deve prestare giuramento di fedeltà prima di essere ammesso in servizio.

Art. 49.

La prima nomina delle guardie di sanità è fatta a titolo di tirocinio e di esperimento per la durata di un anno.

Se l'esperimento non abbia avuto esito favorevole, allo spirare di esso, si farà luogo al licenziamento dell'interessato, sopra proposta motivata del medico di porto e del prefetto, senza che al licenziato spetti alcun diritto o ragione per indennità o altro compenso.

Se invece l'esperimento abbia dato favorevole risultato, si farà luogo alla nomina definitiva a guardia di 2ª classe.

Art. 50.

La promozione dalla 2ª alla 1ª classe e la promozione a capo-guardia si effettuano per decreto Ministeriale.

La promozione di classe ha luogo per anzianità, la quale si determina coi criteri stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento.

La promozione è però sempre subordinata alla diligenza ed alla buona condotta in servizio e fuori servizio.

Art. 51.

La promozione al grado di capo-guardia ha luogo in seguito ad esami di merito speciale ai quali sono ammesse le guardie di 1ª classe che abbiano dato buona prova per condotta regolare e capacità dimostrata in servizio.

È in facoltà del Ministro di escludere dagli esami, con provvedimento motivato, quelle guardie che abbiano tenuto condotta non soddisfacente, o dimostrato poca diligenza in servizio: o che nell'ultimo biennio siano state punite con la sospensione dalle funzioni per oltre un mese.

La Commissione giudicatrice degli esami è costituita da un consigliere di prefettura, che la presiede, da un ufficiale di porto e da un medico di porto.

I programmi, la sede e le altre modalità sono determinate di volta in volta dal ministro con apposito decreto.

Art. 52

I capi-guardia e le guardie di sanità dipendono direttamente dal medico di porto e ne eseguono gli ordini.

Essi esercitano le attribuzioni e compiono i servizi loro affidati dal regolamento di sanità marittima e dalle altre disposizioni vigenti.

Inoltre provvedono, sotto la direzione del medico di porto, all'impiego ed alla buona manutenzione del materiale e dell'armamentario di sanità marittima di proprietà governativa.

A tal uopo essi debbono — a cura e sotto la responsabilità del medico di porto — ricevere la occorrente istruzione tecnica con speciale riguardo all'uso degli apparecchi di disinfezione a vapore, alle disinfezioni chimiche, ed alle misure profilattiche più importanti contro i morbi infettivi ed esotici.

Apposito ordine di servizio, emanato dal prefetto sulla proposta del medico provinciale e del medico di porto, e previa intesa col capitano di porto, regola le modalità del servizio.

Art. 53.

Nei porti ove risieda un capo-guardia, questi, sotto la direzione del medico di porto, mantiene la discipliplina fra le guardie che sono alla sua disposizione; cura l'esatto adempimento dei servizi loro affidati, ed è in particolar modo responsabile del servizio di contumacia a bordo delle navi che vi siano soggette.

Art. 54.

I capi-guardia e le guardie di sanita hanno qualità di agenti della forza pubblica per l'accertamento delle contravvenzioni alle norme che regolano la sanità marittima e per ogni altro conseguente effetto.

Art. 55.

I capi-guardia e le guardie di sanità, quando sono in servizio, debbono vestire la divisa che sarà stabilita dal ministro dell'interno.

A tale scopo alle guardie di sanità di prima nomina viene corrisposto un assegno di L. 100 per una sola volta per provvedersi dei prescritti effetti di vestiario. Ogni successiva provvista di tali effetti è a carico degli agenti.

Allorquando capi-guardia e guardie sono in servizio di contumacia presso bastimenti o nelle stazioni sanitarie, indossano una fascia a tracolla di colore rosso.

Art. 56.

Il prefetto può concedere ai capi-guardia ed alle guardie permessi, che nel corso di un anno non eccedano la durata di giorni venti.

I permessi di maggior durata sono concessi dal Ministro dell'interno.

La concessione è sempre subordinata alle esigenze del servizio ed alla possibilità che gli agenti possano, durante la temporanea assenza, essere sostituiti da marinai di porto.

Art. 57.

È fatto stretto divieto ai capi-guardia e alle guardie di sanità di chiedere ed accettare da chicchessia mancio e ricompense per qualsiasi titolo.

I contravventori saranno puniti con pene disciplinari a seconda della gravità del fatto e delle conseguenze a norma del successivo articolo 58.

Art. 58.

Sono applicabili ai capi-guardia ed alle guardie di sanità le disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 del presente regolamento, con la differenza che per la dispensa del servizio, anzichè il Consiglio superiore di sanità, deve essere intesa previamente una Commissione composta di un consigliere di prefettura che la presiede, del medico provinciale e di un ufficiale di porto.

Art. 59.

Sono applicabili ai capi-guardia e alle guardie di sanità le disposizioni relative a punizioni disciplinari, contenute negli articoli da 32 a 44 incluso del presente regolamento, con le seguenti differenze:

a) la revocazione e la destituzione sono pronunziate dal Ministro dell'Interno;

b) per le pene disciplinari previste dagli articoli 36, 38 e 39 deve essere intesa previamente, anzichè il Consiglio superiore di sanità, una Commissione costituita a mente del precedente articolo 58.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 60.

Per motivi di servizio, possono essere nominati o promossi medici di porto e guardie di sanità in più del numero stabilito dalla tabella organica per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nella classe superiore.

Art. 61.

I medici di porto titolari, nonché i capi-guardia e le guardie di sanità che si trovano già in servizio saranno assegnati alle classi del nuovo organico con lo stipendio corrispondente, in ragione della loro anzianità e degli stipendi ed assegni di cui sono attualmente provvisti.

Non potranno però, in nessun caso, essere nominati rispettivamente medici provinciali, i medici di porto già in servizio alla pubblicazione del presente regolamento, che non avranno superato, a tempo debito, gli esami di merito speciali previsti dall'articolo 22.

Parimenti non potranno essere nominati capi-guardia le guardie di sanità già in servizio alla pubblicazione del presente regolamento, che non avranno a tempo debito superato gli esami di cui all'articolo 51.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

Il Numero 183 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 9 dicembre 1880, n. 5794, (serie 2ª), col quale il Comitato forestale di Teramo è incaricato di promuovere il rimboscamento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque ed a produrre danni;

Visto l'articolo 4 del suddetto R. decreto col quale si stabiliva che il Governo concorreva nella metà delle spese per i lavori di rimboscamento su indicati, e fino alla somma annua di L. 2000, e che l'altra metà rimaneva a carico della provincia;

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1903 del Consiglio provinciale di Teramo, colla quale viene aumentato da L. 2000 a L. 7000 il contributo annuo della provincia nelle spese surricordate;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

Sulla proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Teramo, a cura di quel Comitato forestale, stabilito fino alla somma di L. 2000 coll'articolo 4 del R. decreto 9 dicembre 1880, n. 5794 (serie 2ª), è aumentato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, fino alla somma di L. 7000, corrispondente al contributo stabilito dalla provincia.

La somma di L. 7000 sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio al titolo « Concorso ai Comitati forestali per i rimboscamenti ». Capitolo 63, articolo 3, per l'esercizio corrente ed al capitolo ed articolo corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 184 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 1° settembre 1890, n. 7106, col quale furono istituiti dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali;

Veduto il decreto ministeriale 11 settembre 1891 col quale i posti predetti vennero ripartiti fra i varî convitti, assegnandone 11 gratuiti e 20 semigratuiti a quello di Milano;

Veduta la deliberazione 19 dicembre 1902, con la quale il Consiglio amministrativo del Convitto nazionale di Milano propone che sei dei posti semigratuiti siano convertiti in tre gratuiti;

Veduta la deliberazione 31 gennaio 1903, con la quale il Consiglio provinciale scolastico approva la conversione predetta;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere tali proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo;

I venti posti semigratuiti di L. 400, assegnati al Convitto nazionale di Milano, sono ridotti a quattordici e gli undici posti gratuiti di L. 800 sono portati a quattordici a cominciare dal 1° ottobre 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1903.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 5 aprile 1903.

Borruti cav. Alberto, capo sezione di ragioneria di 1ª classe, rettificato il nome in quello di Giovanni Alberto.

Con decreto Ministeriale del 24 marzo 1903:

Della Rocca Tito, ufficiale d'ordine di 1ª classe, aumentato lo stipendio di L. 2420 a L. 2500, per compiuto secondo sessennio con effetto dal 1° aprile 1903.

Personale delle Intendenze.

Con R. decreto del 5 aprile 1903:

Sicardi Vincenzo, vice segretario amministrativo di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1° maggio 1903.

Con R. decreto del 19 aprile 1903:

Basile Ottavio, archivista di 4ª classe, collocato in aspettativa per per motivi di salute, in seguito a sua domanda, coll'annuo assegno di L. 1250, a datare dal 5 aprile 1903.

Personale delle gabelle.

Con decreto Ministeriale del 29 marzo 1903:

Comastri Pietro — Falconi Achille — Carella Alessandro, ufficiali di 3ª classe nel dazio consumo governativo, aumentato lo stipendio da L. 1650 a L. 1800, per compiuto secondo sessennio di servizio, a decorrere dal 1° aprile 1903, e fermo rimanendo l'assegno *ad personam* di L. 100 di cui sono provveduti.

Con decreto Ministeriale del 28 marzo 1903:

Olivievi Gennaro, verificatore di 5ª classe nel personale delle tasse di fabbricazione è collocato in aspettativa per motivi di

salute, con l'assegno annuo di L. 400 a decorrere dal 16 marzo 1903.

Con R decreto del 26 marzo 1903:

Safflotti Vincenzo, ufficiale di 5ª classe nelle dogane, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio dal 1° marzo 1903 e nominato ufficiale di 4ª classe coll'annuo stipendio di L. 1500.

Con RR. decreti del 5 aprile 1903:

Cercea Angelo, ufficiale di 2ª classe nel dazio consumo governativo, è nominato ricevitore di 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Fichera Raffaele, ufficiale di 1ª classe nel dazio consumo governativo, è nominato commissario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2600.

D'Ambrosio Alfredo, volontario nel dazio consumo governativo, è nominato ufficiale di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Pastori Luigi — Desideri Cesare — Ceci Ettore — De Prospero Alfredo, volontari nel dazio consumo governativo, nominati ufficiali di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Con decreti ministeriali del 5 aprile 1903:

Maisto cav. Gennaro, ricevitore nel dazio consumo governativo, è promosso, per merito, dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3200.

Guidi Filippo, ricevitore nel dazio consumo governativo, è promosso, per merito, dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2800.

Todrani Attilio, ricevitore nel dazio consumo governativo, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2400.

Parascandolo Salvatore, commissario nel dazio consumo governativo, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Galluccio Cesare — De Virgilio Michele — Perris Alessandro, ufficiali nel dazio consumo governativo, promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2400.

Gennarelli Alberto — Lanzi Enrico — Sali Giuseppe — Gargiani Eduardo — Luciano Guerrino, ufficiali del dazio consumo governativo di Napoli, promossi dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 20 maggio 1903, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Pavia, ha imposto la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla *Diaspis pentagona* nei Comuni di Sommo e Dorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1289863 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 800, al nome di Ayroldi Rosa fu *Giuseppe* vedova di Spennati Giuseppe, domiciliata in Ostuni (Lecce), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Ayroldi Rosa fu *Carlo*, vedova di Spennati Giuseppe, domiciliata in Ostuni (Lecce), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 maggio 1903.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta Modello 241, portante il n. 57 ordinale, 231 di protocollo e 251 di posizione, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Benevento il 7 novembre 1900 al sig. Pastore Antonio di Raffaele pel deposito del certificato di proprietà e usufrutto Consolidato 5 0[0, n. 1,196,377 di L. 25.

A' termini dell'art. 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, si consegnerà al detto sig. Pastore il titolo derivante dall'operazione da lui chiesta, senza obbligo di esibire la ricevuta di cui sopra, che rimarrà di niun valore.

Roma, addì 9 maggio 1903.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

ERRATA-CORRIGE.

Nella 1ª e 2ª pubblicazione, eseguite nella *Gazzetta Ufficiale* delli 9 e 19 maggio 1903, nn. 109 e 117, a seguito del dichiarato smarrimento della bolletta modello 241, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Firenze, il 23 ottobre 1899 al Presidente della Congregazione di Carità di Cutigliano fu stampato « col n. 226 ordinale » della bolletta suddetta.

Deve invece leggersi n. 266.

Roma, 20 maggio 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 maggio 1903, in lire 100,00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

22 maggio 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,80 7/8	101,80 7/8
	4 1/2 % *netto*	103,26 3/8	102,13 7/8
	4 % *netto*	103,58 3/4	101,58 3/4
	3 1/2 % *netto*	99,68 1/8	97,93 1/8
	3 % *lordo*	72,00	70,80

PAGINA

MANCANTE

PAGINA

MANCANTE

PAGINA

MANCANTE

PAGINA

MANCANTE

esso, il Consiglio provinciale non deve emettere che un voto di massima circa l'applicazione o no di questo articolo della legge.

GUICCIARDINI mantiene pure il suo emendamento.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, dichiara che, secondo la proposta del Governo, la prestazione d' opera deve applicarsi soltanto per le strade da completarsi. Prega l'onorevole Callaini di non insistere.

Osserva poi che non ha ragione di essere la proposta dell'onorevole Guicciardini.

GUICCIARDINI prende atto che la prestazione d'opera non si potrà esigere per le strade di accesso alle stazioni; e ritira il suo emendamento.

SONNINO appoggia l'emendamento dell'onorevole Callaini.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, osserva che l'emendamento dell'onorevole Callaini dovrebbe andare, nel caso, come aggiunta alla seconda parte della proposta concordata.

CUZZI crede equivoca la formula dell'articolo per ciò che ha tratto alla prestazione d'opera per le strade obbligatorie.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici. Ma no; la prestazione d'opera rimane solamente per le strade da completare.

(La Camera respinge l'emendamento dell'onorevole Callaini e approva l'articolo 4 concordato. — Si approvano pure l'articolo 5 e l'articolo 6 concordato).

VOLLARO-DE LIETO rileva come l'articolo 7 provveda in modo incompleto ad eliminare gl'inconvenienti che crede risultino dalla dizione dell'articolo 1°, pel quale avrebbe preferito la formula ministeriale. Propone quindi un ordine del giorno, nel senso che il Governo presenti un disegno di legge per provvedere alle strade di accesso alle stazioni di lunghezza superiore ai 25 chilometri.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, osserva come già la legge abbia subito un'estenzione molto maggiore delle proposte primitive, e come non sia ora possibile ritornare sulla deliberazione presa dalla Camera. Studierà però la questione sollevata dall'onorevole Vollaro-De Lieto e presenterà, ove occorra, le relative proposte.

SPIRITO BENIAMINO propone un articolo aggiuntivo nel senso che le strade che si cominciassero ora, e prima cioè della promulgazione, abbiano a godere del beneficio della legge.

VOLLARO-DE LIETO rileva come in alcuni casi i Comuni non possono costruire le strade di accesso ai porti ed accenna specialmente il caso della strada che dovrebbe congiungere Viesti e Manfredonia.

ARNABOLDI vorrebbe che in questo articolo si dicesse « *la costruzione o la continuazione della strada* » mentre ora si parla della sola continuazione.

CAVAGNARI propone un emendamento inteso a stabilire che il Consiglio provinciale debba dare il suo parere intorno all'opportunità del provvedimento.

CURZI propone un emendamento aggiuntivo nel senso che la quota di spesa spettante ai Comuni interessati possa essere ripartita nei bilanci di diversi esercizi.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, dichiara all'onorevole Beniamino Spirito che, senza dubbio, i benefici della legge saranno concessi anche alle strade delle quali si incominci ora la costruzione.

All'on. Arnaboldi risponde che il suo concetto è già implicitamente compreso nel disegno di legge

All'on. Cavagnari fa osservare che non v'è ragione di fare intervenire il Consiglio provinciale mentre la Provincia non partecipa alla costruzione delle strade.

All'on. Cuzzi risponde essere indubitato che la spesa potrà essere ripartita in più esercizi.

SPIRITO BENIAMINO, ARNABOLDI, CAVAGNARI, CUZZI, non insistono, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro.

(Si approva l'art. 7).

LUCIFERO, all'art. 8, propone che per l'approvazione dei progetti, siano sentiti non solo l'ufficio del Genio civile, ma anche le Deputazioni provinciali.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, propone che, invece della Deputazione provinciale, sia sentito l'Ufficio tecnico provinciale.

LUCIFERO poichè gli Uffici tecnici provinciali dipendono dalle rispettive Deputazioni, e poichè quindi fra le due proposte non vi è sostanziale differenza, non ha difficoltà di acconsentire nella proposta del ministro.

CUZZI propone un'aggiunta per ripartire fra i varî Comuni interessati anche la spesa del progetto.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, trova superflua quest'aggiunta, non potendo esservi dubbio in proposito.

TEDESCO, relatore, nota che potrà tenersene conto nel regolamento.

CUZZI non insiste.

(Si approva l'articolo ottavo coll'aggiunta indicata dal ministro).

CUZZI propone un'aggiunta per applicare la legge anche ai Comuni coattivamente riuniti in Consorzio per le strade comprese nei propri rispettivi elenchi.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, nota che la questione è estranea alla presente legge.

CUZZI insiste nella sua proposta.

(È respinta — Si approva l'articolo nono).

RUBINI propone il seguente articolo aggiuntivo nel senso di estendere la legge ai porti marittimi e lacuali per congiurgerli col Comune omonimo e coi Comuni vicini alla distanza massima di 15 chilometri.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, avendo istituito le opportune indagini ed essendosi convinto che tale proposta non importerà grave spesa, l'accetta.

TEDESCO, relatore, l'accetta.

(È approvato).

BRUNIALTI raccomanda che i benefici di questa legge si applicheranno anche alle strade di accesso alle fermate ferroviarie, ed alle stazioni che saranno in seguito costruite, e che si solleciti l'esecuzione della legge stessa, quanto più è possibile.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, terrà conto della raccomandazione.

(Si approva l'articolo decimo ed ultimo).

Approvazione di due disegni di legge.

DEL BALZO G., segretario, dà lettura dei due disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903.

Aumento di lire 1,200,000 al capitolo n. 48 « Restituzioni e rimborsi » (Demanio) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Sono approvati senza discussione).

La seduta è levata a mezzogiorno.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14.

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli: Rondani, Arlotta, Cesaroni e Facta.

(Sono conceduti).

Interrogazioni

BETTOLO, ministro della marineria, risponde al deputato Catanzaro che l'interroga « per conoscere le cause che poterono determinare, a danno della ditta Gallinari e figlio di Livorno, il mantenimento delle disposizioni contenute nell'ordinanza 4 set-

tembre 1897, disposizioni condannate dalla scienza e contrarie ad ogni principio di giustizia ».

Osserva che fu disposto che le navi in legno foderate di rame non possano ormeggiare in prossimità delle navi di ferro, per evitare i danni che, dalla formazione di correnti elettriche, le carene di queste ultime risentono dalla vicinanza delle altre.

CATANZARO, crede che alla distanza di 250 metri non si possa manifestare nessuna corrente elettrica corrosiva, e perciò invita il ministro a modificare una disposizione che torna di grave danno alla ditta Gallinari, ed a risarcire il danno stesso; molto più che l'ordinanza del 1897 non si applica che nelle darsene di Livorno; riservandosi, ove non si provveda, di presentare un'interpellanza sull'argomento.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'interrogazione del deputato Catanzaro « sulla condotta delle autorità politiche di Livorno che in omaggio al rispetto della libertà di riunione, vollero proibire le pubbliche conferenze di propaganda socialista ».

Ammette che ad Antignano fu vietata una conferenza sulla pubblica piazza; ma questo divieto fu determinato da ragioni d'ordine pubblico, il cui apprezzamento è rimesso all'autorità locale.

Esso, del resto, non impediva che la conferenza si tenesse in un luogo chiuso, anche aperto al pubblico.

CATANZARO esclude che ragioni d'ordine pubblico giustificassero il divieto; esso fu determinato esclusivamente dalle influenze del partito clerico-moderato di Livorno; perciò non può dichiararsi soddisfatto.

BACCELLI ALFREDO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde al deputato Riccio, che interroga « per sapere se e quando intenda presentare l'organico dell'ufficio di emigrazione ».

Rileva come, a norma dell'art. 7 della legge e dell'art. 15 del regolamento sull'emigrazione, esiste già l'organico del Commissariato per l'emigrazione.

Le lievi modificazioni poi che l'esperienza ha dimostrato utili per l'organico esistente saranno presentate col bilancio del fondo per l'emigrazione, insieme col quale dovrebbero essere approvate a norma dell'art. 15 del regolamento.

Tali modificazioni formano ora oggetto del più attento esame; ma in ogni modo si conterranno in modestissime proporzioni (Approvazioni).

RICCIO prende atto della dichiarazione dell'on. sottosegretario di Stato, sembrandogli tempo che l'ufficio d'emigrazione venga ordinato abilmente, giacchè fino ad ora è interamente sfuggito al sindacato parlamentare.

DE NOBILI, sottosegretario di Stato per il tesoro, risponde al deputato Battaglieri che interroga i ministri del tesoro e della guerra « per conoscere se e quali disposizioni intendano di dare o di proporre perchè ai veterani indigeni delle campagne 1848 e 1849, riconosciuti ammissibili ad assegno vitalizio dalla Commissione permanente, venga tale assegno prontamente corrisposto ».

Assicura che il Ministero del tesoro pose sempre la maggiore sollecitudine nel dar corso alle domande di assegno, sebbene esse richiedano non poche formalità.

BATTAGLIERI lamenta che, non ostante il buon volere del ministro del tesoro, forse per ritardi che le domande subiscono nel Ministero della guerra, il pagamento degli assegni venga enormemente ritardato.

CORTESE sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde ai deputati Guicciardini, Ciccotti, Chiesi e Socci che interrogano « per sapere quali provvedimenti intenda prendere in seguito alla mozione approvata dalla Camera il 29 aprile per la tutela del patrimonio archeologico ed artistico nazionale.

Si stanno ora concretando gli opportuni provvedimenti tra i ministri interessati, e saranno tra breve presentati al Parlamento.

GUICCIARDINI, lamenta che venga data una risposta dilatoria ad una domanda categorica relativa ad un argomento che non ammette indugi; giacchè è imminente il 12 giugno, entro il quale i provvedimenti devono essere presi. Non essendo soddisfatto, insieme ad altri colleghi, presenterà una proporta di legge.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Leali, che interroga « per sapere quando presenterà il progetto per la costruzione della nuova aula, sciogliendo così il voto della Camera e le promesse del Ministero ».

L'architetto Basile, sebbene indisposto, presentò il progetto, che fu mandato al presidente del Consiglio. Quando il Consiglio dei ministri avrà preso le sue deliberazioni, il ministro dei lavori pubblici si farà un dovere di ottemperarvi.

LEALI, non potendo dichiararsi soddisfatto, rivolgerà una nuova interrogazione al presidente del Consiglio.

RONCHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'interrogazione del deputato Nofri « sul trattamento speciale che si è creduto di usare dalle autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria di Torino, agli imputati del processo del Banco di sconto e sulle ragioni che possono averlo determinato ».

Dichiara che si è seguito verso due latitanti, che avevano dichiarato di volersi costituire, il procedimento ordinario e che non si applicano ad essi le manette nel tradurli in giudizio perchè la loro applicazione non è un obbligo, ma una facoltà lasciata agli agenti per loro garanzia (Commenti). Sarebbe poi lieto che a tutti gl'imputati potesse applicarsi la stessa norma e si augura che presto ciò possa avvenire. (Benissimo!).

TALAMO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, non avendo ricevuta risposta alla domanda d'informazioni mandata a Torino, non può dare schiarimenti.

NOFRI sarebbe lieto a sua volta che l'applicazione delle manette venisse sempre esclusa o, almeno, diventasse la eccezione; mentre ora è la regola; ma finchè questa regola c'è chiede che venga osservata.

Invece agli imputati in questione si usano riguardi che si ricusano ad altri imputati minorenni degni di compassione per miserrime circostanze (Commenti).

Per giunta, il presidente del Tribunale si affrettò a dichiarare ad alcuno di essi che godeva tutta la stima del tribunale, che era chiamato, non già a rispondere di fatti disonoranti, ma a dare schiarimenti sopra operazioni bancarie. (Interruzioni del deputato Borsarelli e apostrofi violenti dall'Estrema Sinistra).

Deplora tale disparità di trattamento, che scredita la giustizia e desta realmente l'odio di classe (Conversazioni animate).

Seguito della discussione del bilancio della guerra.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, confermando le risposte date ai vari oratori, ed a sfogo delle riserve fatte, aggiunge alcuni diversi particolari a schiarimento, corredati di documenti e specchi organici.

CICCOTTI, parlando sul capitolo 35, invita il ministro ad allegare al prossimo bilancio una dimostrazione del reddito delle tenute per i depositi di allevamento.

PANTANO ringrazia il ministro per i miglioramenti introdotti nel trattamento degli operai dipendenti dagli stabilimenti militari pregandolo di completare l'opera sua a questo riguardo, ammettendo gli avventizi, assunti prima del 1897 e che avessero allora raggiunto ventinove anni di servizio, ad essere inscritti nelle matricole.

Raccomanda poi che la percentuale agli operai sia elevata al minimo del 33 per cento; e che ai capi operai sia concessa qualche ora straordinaria di lavoro, dal momento che non possono usufruire del cottimo.

MORGARI, riconosce che il ministro della guerra ha fatto qualche cosa in favore degli operai negli stabilimenti militari. Però bisogna fare di più, cioè, affrettare le promozioni accordare un salario minimo di lire 3,50 per gli operai; crescere il salario ai lavoranti; equiparare le pensioni a quelle degli stabilimenti di

marina; far conoscere ai lavoratori le disposizioni del nuovo regolamento; non infrenare i reclami collettivi. Spera che il ministro vorrà provvedere.

SANTINI si associa in gran parte alle raccomandazioni dell'onorevole Morgari, facendogli però notare che il Ministero già ne ha soddisfatte parecchie. Prega il ministro di regolare le promomozioni in guisa da non privarne certi operai che ora non vi avrebbero diritto perchè hanno superati i limiti di età, e di sistemare tutti gli avventizi.

GROSSI si unisce alle osservazioni degli onorevoli Pantano, Morgari e Santini. Richiama la speciale attenzione del ministro sulle condizioni del polverificio di Fontana Liri, chiedendo: che si compensi il lavoro notturno; che si assumano in servizio i garzoni; che si anticipi la pensione agli operai e agli impiegati del polverificio, tenendo conto delle speciali circostanze in cui quel lavoro si svolge.

Raccomanda poi che non si diminuisca la potenzialità di quello stabilimento.

SANTINI in nome della Giunta del bilancio crede giuste le raccomandazioni dell'onorevole Grossi.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, terrà conto delle raccomandazioni che gli sono state rivolte, poichè ha vivo desiderio di migliorare la condizione degli operai.

Studierà se e come sia possibile estendere la distribuzione dei medicinali. Si è molto agevolata la posizione degli avventizi, e vedrà se si possa concedere il cottimo o il lavoro straordinario ai capi operai.

Si sta preparando la parificazione delle pensioni a quelle dei lavoratori negli stabilimenti di marina.

Si sono affrettate le promozioni, ma non può prendere impegni di farle entro quattro anni.

Dichiara di non aver posto alcun freno ai reclami collettivi e che non rimarranno mai senza una qualunque risposta.

Consente in massima nell'opportunità di considerare in modo speciale le condizioni degli operai del polverificio di Fontana Liri, e si riserva di studiare un equo componimento.

Rileva poi, nell'interesse dello Stato, la necessità di assicurare la vita del dinamitificio di Avigliana; s'intende senza compromettere quella di Fontana Liri.

PANTANO insiste nel rilevare le sperequazioni che si verificano a danno degli avventizi che hanno maggiore anzianità, e nel pregare il ministro di eliminarle.

CICCOTTI al capitolo 37 domanda spiegazioni intorno a una nuova spesa pel tronco ferroviario da Torino a Torre Pellice.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, risponde che questa cifra rappresenta la spesa d'esercizio di quella linea per l'istruzione del riparto ferrovieri.

CICCOTTI al capitolo 40 osserva che le spese per gli ordini cavallereschi dovrebbero andare a carico dell'Ordine mauriziano che è dotato di largo patrimonio.

SANTINI, della Giunta, crede giuste le osservazioni dell'onorevole Ciccotti.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, risponde che si tratta di una spesa che ha figurato sempre in bilancio, e che non sarebbe giusto addossare all'Ordine mauriziano, il cui patrimonio ha fini speciali.

STELLUTI-SCALA approva queste spese per onorificenze; anzi vorrebbe una pensione anche per le mensioni onorevoli, ossia medeglie di bronzo al valore militare; e vorrebbe altresì che queste piccole e onorevoli pensioni fossero esenti dalla ricchezza mobile.

SANTINI, raccomanda al ministro di accettare la proposta dell'onorevole Stelluti-Scala

Raccomanda altresì che si aumentino le trasferte degli ufficiali, che sono insufficienti.

BATTAGLIERI al capitolo 44 lamenta il modo come viene erogato il fondo per il Tiro a segno; raccomanda che si curi, come si deve, il servizio delle ispezioni, che si provveda all'armamento delle Società mandamentali, e anche alla cessione, con le dovute garanzie, di fucili ai privati.

CAVAGNARI si associa alle raccomandazioni dell'on. Battaglieri, invitando il ministro a far sì che l'istituzione del Tiro a segno risponda veramente e praticamente al suo scopo, e serva a mantenere sempre vivo il sentimento nazionale.

GALLETTI associandosi a quanto è stato detto in favore del Tiro a segno, osserva che il maneggio delle armi si può apprendere anche senza l'istituzione di veri e propri campi di tiro.

PALA nota come l'organizzazione del tiro a segno implichi un problema di carattere politico, e come essa si colleghi a tutto l'indirizzo degli ordinamenti militari, e specialmente alla questione della ferma.

Una buona organizzazione del tiro a segno costituirebbe la vera base per le economie militari.

COMPANS propone che lo stanziamento di questo capitolo sia aumentato della somma di quattrocentomila lire, essendo questo il solo modo pratico di addivenire ad un serio funzionamento dell'istituzione.

PRESIDENTE osserva che non si possono improvvisare aumenti in sede di bilancio.

SANTINI, della Giunta, si oppone.

FASCE nota che essendo il bilancio consolidato, non si possono accettare variazioni in un capitolo, che dovrebbero portarne di conseguenza in altri.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, dichiara di non poter accettare alcun aumento.

CICCOTTI, al capitolo 45: « Sussidi alle famiglie dei richiamati » vorrebbe che i sussidi fossero estesi anche per alcuni giorni successivi al congedo.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, dichiara di aver già aumentato questo capitolo e di non poter fare di più.

PALA, al capitolo 52: « Difesa delle coste » vorrebbe conoscere dal ministro se una parte dei lavori si riferisca alla Sardegna, e rileva l'importanza della difesa insulare.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, dichiara che è perfetto l'accordo fra i ministri della guerra e della marina per ciò che riguarda la difesa, ma non può dare notizie particolari.

PALA, al capitolo 54 « Fortificazioni di Roma » vorrebbe avere spiegazione sullo stanziamento, essendo da tempo ultimati i lavori delle fortificazioni di Roma.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, risponde che la somma serve ad impedire il deterioramento delle fortificazioni stesse.

CICCOTTI, al capitolo 56 « Fabbricazione di materiale d'artiglieria » rileva come la rinnovazione del materiale proceda lentamente nonostante l'urgenza che sempre si è invocata. Vorrebbe conoscere quali risultati abbiano dato le trasformazioni per accelerare le rapidità di tiro, che si ritengono inutili dopo avervi speso tre milioni; e chiede a qual punto siano gli studi per gli affusti.

COMPANS, domanda al ministro se sia vero che si sia sbagliata la costruzione dell'affusto di campagna, e che se ne sia sospesa la costruzione.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, è lieto di poter dare risposte soddisfacenti per l'amor proprio del nostro esercito.

Nel momento attuale il problema essenziale per la nostra artiglieria si riduce ad ottenere una maggiore celerità di tiro.

Ora il nostro cannone da nove corrisponde perfettamente, a detta dei competenti, a queste condizioni.

Le modificazioni che vi sono state introdotte sono risultate efficaci, e non inutili, come credeva l'on. Ciccotti.

Quanto alla questione dell'affusto a deformazione, nota che da poco tempo in Germania si sono cambiate le idee, e si è proceduto alla trasformazione del materiale.

Gli altri paesi in generale hanno continuato a studiare la questione.

Non si può quindi fare alcun carico alla nostra artiglieria se essa non ha introdotto per la prima delle riforme radicali nel materiale.

Ma quando il problema sarà risolto, la fabbricazione sarà spinta rapidamente.

COMPANS vorrebbe specialmente conoscere se il nuovo affusto sia stato costruito così male che nelle prime prove si sfasciò.

OTTOLENGHI, ministro della guerra. Ammette che nei primi esperimenti nei quali si voleva mettere alle prove estreme il materiale, qualche inconveniente si verificò. Però si provvide subito a riparare, ed i risultati sono soddisfacentissimi.

CICCOTTI non comprende, come, data l'incertezza prevalente riguardo ai migliori sistemi da seguire, si sia poi creduto di procedere subito alla rinnovazione del materiale.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, rileva l'urgenza di rinnovare il materiale non potendosi durare in quella inferiorità che da tutti era riconosciuta e deplorata.

SANTINI, della Giunta, si associa a quanto ha detto il ministro della guerra per affermare che la rinnovazione del materiale ha messo la nostra artiglieria in grado di rispondere a tutti i bisogni della difesa.

CAVAGNARI, richiama l'attenzione del ministro sulle fortificazioni della città di Genova e sulle aree relative, rilevando come sia ormai necessario togliere vincoli inutili che inceppano lo sviluppo edilizio ed industriale.

OTTOLENGHI, terrà conto dell'osservazione.

(Si approvano tutti i capitoli del bilancio ed il riassunto della spesa).

Discussione dello stato di previsione pel Ministero di grazia e giustizia.

DEL BALZO G., segretario, non essendovi alcun inscritto nella discussione generale, dà lettura dei capitoli.

CIMORELLI, al capitolo 8 « Indennità di missione », lamenta l'eccessivo numero di magistrati e di funzionari di cancelleria applicati al Ministero, mentre potrebbero e dovrebbero esser rimandati alle loro residenze.

COCCO-ORTU, ministro guardasigilli, assicura che il numero di questi applicati corrisponde a precise esigenze di servizio.

Del resto procurerà, per quanto è possibile, di ridurne il numero.

MARINUZZI, al capitolo 16 « Sussidi » segnala al ministro la misera e precaria condizione dei portieri giudiziari, chiedendo che almeno, siano messi in ruolo organico, attese, anche le loro delicate attribuzioni.

COCCO-ORTU, ministro guardasigilli, riconosce che anche questa questione reclama una soluzione. Si propone di presentare a suo tempo i provvedimenti opportuni.

CIMORELLI, sul capitolo 17: « Sussidi a famiglie d'impiegati », lamenta la cifra irrisoria di questi sussidi, chiede che o si elevino ad una cifra ragionevole, aumentando lo stanziamento, o si sopprimano addirittura.

COCCO-ORTU, ministro guardasigilli, terrà conto della raccomandazione pel prossimo bilancio.

MANGO, sul capitolo 23, « Magistrature giudiziarie », richiama tutta l'attenzione del ministro sulle condizioni degli uffici giudiziari della Basilicata, deficienti assolutamente di personale.

Molti magistrati vi sono mandati nominalmente, ma sono invece tenuti in missione al Ministero.

Raccomanda caldamente che si consideri questo stato di cose.

CAVAGNARI chiede quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere il ministro riguardo qualche ufficio d'istruttoria penale, che non funziona regolarmente.

SANI raccomanda al ministro di provvedere al Tribunale di Ferrara, il cui personale è ora del tutto insufficiente.

CALLAINI fa uguale raccomandazione per il Tribunale di Firenze e chiede che si provveda sollecitamente alla nomina del primo presidente della Corte d'appello.

CIMORELLI chiede che si provveda senza indugio a coprire i posti vacanti, specialmente pei capi delle Corti: poichè il ritardo nelle nomine pregiudica grandemente l'amministrazione della giustizia.

FALCONI GAETANO chiede che il Circolo ordinario delle assise di Fermo funzioni più frequentemente e che a quel Tribunale sia aumentato il numero degli aggiunti giudiziari.

COCCO-ORTU, ministro guardasigilli, rispondendo ad una osservazione dell'onorevole Mango, dichiara che il procuratore del Re presso il Tribunale di Potenza fu trasferito perchè commise una mancanza, denunciando in un pubblico discorso degli inconvenienti che credeva ravvisare nell'amministrazione della giustizia in Basilicata, anzichè segnalarli al ministro com'era suo dovere.

Assicura, del resto, che pone tutto lo zelo per provvedere nel modo migliore alle esigenze del personale giudiziario in Basilicata.

All'onorevole Cavagnari risponde che la nomina dei giudici incaricati dell'istruttoria penale dipende dalle proposte dei capi del collegio.

All'onorevole Sani risponde che l'organico del Tribunale di Ferrara è al completo.

All'onorevole Callaini osserva che altri Tribunali con maggior lavoro hanno un personale più scarso di quello di Firenze; lo assicura poi che al posto di Primo Presidente di quella Corte sarà presto e degnamente provveduto.

Assicura poi l'onorevole Cimorelli che i ritardi che talora si verificano nelle promozioni dipendono non da ragioni di economia ma da imprescindibili necessità di servizio.

All'onorevole Falconi Gaetano promette che prenderà in considerazione le sue domande.

SPIRITO B. raccomanda un più sollecito disbrigo degli affari deferiti alla Regie Procure e alle Procure generali.

MARINUZZI, al capitolo 28 « Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di lite », trova molto strano che si prevedano in un capitolo di bilancio i peculati dei cancellieri, mentre cio non si fa per nessun altro funzionario dello Stato; tanto più che la responsabilità dello Stato in questo caso è tuttora gravemente controversa.

COCCO-ORTU, ministro guardasigilli, consente che nella intestazione di questo capitolo si sopprimano le parole « eventualmente sottratte dai cancellieri ».

(Questa modificazione è approvata. Sono approvati i capitoli del bilancio di grazia e giustizia).

DE CESARE, sul bilancio del fondo del culto, lamenta le condizioni anormali nelle quali trovasi l'economato generale dei benefici vacanti di Napoli, e la grave trascuranza in cui son lasciati tutti i servizi.

Vorrebbe poi che questi uffici fossero riformati per guisa da costituire una grande ed organica amministrazione del patrimonio ecclesiastico e della polizia ecclesiastica. Trova anche irregolare che questa amministrazione dei benefici vacanti sia sottratta al controllo parlamentare.

Circa l'Amministrazione del fondo del culto, raccomanda la più sollecita evasione dei reclami dei parroci, aumentando anche, se sarà necessario, il personale.

Si riserva poi di fare oggetto di una speciale interpellanza la spinosa questione delle basiliche palatine pugliesi.

MORANDI GIACOMO lamenta eglipure gli ingiustificati ritardi che si frappongono nell'evadere le pratiche relative alle parrocchie e alle fabbricerie.

RAVA raccomanda che il ministro rivolga la sua attenzione agli archivi delle chiese, facendo un inventario di quegli importantissimi documenti.

Richiama in modo particolare l'attenzione sull'archivio della chiesa arciepiscopale di Ravenna, che contiene pergamene d'indiscutibile pregio.

GALLUPPI, chiede si dia sollecito corso alle promozioni del personale degli economati.

GROSSI, facendo parte del Consiglio per l'amministrazione del fondo pel culto, si associa all'on. De Cesare nel ritenere necessario qualche provvedimento straordinario per poter dar corso sollecito al lavoro arretrato.

COCCO-ORTU, ministro guardasigilli, non disconosce che il funzionamento di qualcuna delle amministrazioni economali lasci ancora qualcosa a desiderare: ciò si verifica specialmente per Napoli, per deficienza di mezzi finanziari.

A questi inconvenienti il ministro si propone di provvedere. E per migliorare le condizioni economiche di queste Amministrazioni, rivolgerà la massima cura al funzionamento dei subeconomati, circa i quali ha già adottato vari provvedimenti.

Provvederà anche alle deficienze del personale economale.

Dichiara che l'unificazione delle Amministrazioni economali trova gravi e molteplici difficoltà.

Circa l'Amministrazione del Fondo pel culto, nota che il ritardo che si verifica dipende dal numero e dalla gravità dei reclami.

Ha però fatto quanto era in poter suo per affrettare il disbrigo di queste pratiche, e all'uopo ha aumentato il personale.

Annuncia poi che presenterà un disegno di legge per aumentare le congrue a mille lire, e per risolvere varie questioni cui dà luogo l'applicazione delle leggi vigenti. E presenterà anche un disegno di legge per un nuovo organico dell'Amministrazione del Fondo pel culto allo scopo di migliorare le condizioni del personale inferiore.

All'onorevole Morando ripete che curerà affinchè le pratiche relative ai parrocci ed alle fabbricerie siano sbrigate il più sollecitamente possibile.

All'onorevole Galluppi dichiara che se ritardi nelle promozioni del personale economale vi furono, dipesero non da trascuranza, ma da necessità di servizio.

All'onorevole Rava dichiara di aver preso gli opportuni accordi col Ministero della pubblica istruzione per una accurata ispezione degli archivi vescovili ed arcivescovili.

FALCONI G, lamenta che in qualche caso l'Amministrazione del Fondo per il culto è stata soverchiamente restrittiva e fiscale nella liquidaziane degli aumenti di congrua.

Trova poi illegale che, dovendosi costituire una nuova parrocchia in Grottammare, siasi preteso per dotazione una rendita di lire mille

COCCO-ORTU, ministro guardasigilli, esamina le questioni alle quali ha accennato l'onorevole Falconi, e provvederà come di ragione.

(Si approvano i capitoli dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del fondo pel culto e del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, le relative tabelle e gli articoli del disegno di legge).

Interrogazioni e interpellanze.

CERIANA-MAYNERI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per aver notizie sui gravi fatti accaduti avantieri alla Pieve di Camajore.

« Maurigi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulle condizioni della storica chiesa di Polenta e sui ristauri urgenti che sono richiesti.

« Rava, Comandini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle disposizioni della circolare, 1° corrente, del Prefetto di Vicenza circa l'alpeggio del bestiame.

« Brunialti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri per sapere se e quando presenterà il progetto per la costruzione della nuova Aula parlamentare.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri per sapere come intenda tutelare il decoro del nome italiano, rispetto al Governo austriaco, dopo i fatti di Innsbruck.

« De Andreis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se non sia giunto il momento di risolvere il grave problema degli asili infantili, mediante nuovi ordinamenti, i quali, offrendo efficaci garanzie riguardo alla nomina delle maestre, offrano altresì garanzie sicure riguardo alle condizioni economiche di queste modeste ed operose educatrici dell'infanzia.

« De Andreis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi sulle cause che arenarono di nuovo i lavori per la costruzione del palazzo delle poste in Milano.

« Turati »,

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle misure di pubblica sicurezza adottate dall'autorità politica in Gravina a proposito di un pubblico comizio.

« Calderoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio per conoscere il suo pensiero intorno alla Cassa italiana mutua cooperativa per le pensioni.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere a quali provvedimenti intende avvisare, nell'interesse della navigazione sul Tevere, nell'imminenza della scadenza dell'attuale concessione.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della marineria per sapere:

« 1° Se data la vastità della darsena di Livorno, in circuito aperto, per uno scafo di ferro pitturato a distanza di più che duecento metri od altro foderato di rame, possano scientificamente giustificarsi le disposizioni dell'ordinanza 4 settembre 1897;

« 2° Perchè, pur ammettendo tale giustificazione, le disposizioni della predetta ordinanza, non si applicarono mai in nessun altro porto d'Italia, e per quali occulte ragioni esse poterono per diversi anni aver vigore unicamente nella darsena di Livorno.

« Catanzaro ».

PRESIDENTE, annunzia che gli onorevoli Guicciardini, Ciccotti ed altri, e gli onorevoli Battelli, Colli e Credaro hanno presentato due proposte di legge.

La seduta termina alle 19,30.

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Costantinopoli che le notizie sull'andamento dell'azione militare contro i ribelli albanesi e sull'ingresso delle truppe turche ad Ipek sono incerte e contraddittorie. Mentre, secondo le informazioni della Porta, le truppe sarebbero entrate ad Ipek senza incontrare resistenza e i capi dell'opposizione avrebbero comunicato telegraficamente al Sultano la loro sottomissione e la loro adesione alle riforme, da altra fonte si assicura che la divisione di Nassir pascià, proveniente da Mitrovizza, ebbe a vincere dinanzi a Ipek una breve resistenza e che le truppe di Scemsi pascià, durante la marcia fra Djakova ed Ipek, furono seriamente molestate,

Ad ogni modo, la parte principale della campagna è già compiuta in seguito all'occupazione di Djakova, d'Ipek e delle vicinanze per opera di un grosso nerbo di truppe turche. E questa azione energica probabilmente non resterà senza effetto sul rimanente degli albanesi contrari alle riforme, i quali, vedendo continuata con perseveranza la campagna, finiranno col sottomettersi.

* * *

Telegrafano da Londra, 18 maggio:

Il nuovo programma protezionista testè svolto a Birmingham dal ministro delle Colonie, Chamberlain, destò grande impressione.

I liberali lo giudicano dal punto di vista del partito, compiacendosi di mettere in rilievo le divergenze fra le vedute di Chamberlain e quelle del primo ministro Balfour.

Ma il discorso di Birmingham ha un'importanza ben maggiore, di carattere internazionale, perchè indica che l'Inghilterra vuole assumere un altro atteggiamento nelle lotte commerciali ed economiche.

Chamberlain non avrebbe inneggiato con tanta solennità e con parole così ardenti al nuovo programma, se non avesse la più grande fiducia d'interpretare i bisogni del paese.

Molti giornali, anche favorevoli al Ministero, non esitano a biasimare il primo ministro per non aver saputo accordarsi con Chamberlain sopra un argomento che è d'interesse vitale per l'impero.

Certo è un programma che non può essere concertato in breve tempo e darà quindi luogo a interminabili discussioni.

Il *Morning Leader* dice che Chamberlain intende fare un *trust* imperiale come voleva fare Napoleone I: « Ma riuscirà Chamberlain dove è fallito Napoleone? »

Il *Daily News* dice che, se Chamberlain vuol veramente aprire una campagna in favore del protezionismo, deve cominciare col dimettersi.

Il *Daily Chronicle* crede semplicemente che il ministro delle Colonie miri a farsi una base elettorale.

Il discorso di Chamberlain produsse grande impressione nelle Colonie, specialmente nel Canadà, che ha sempre invocato una politica protezionista per aver dall'Inghilterra le tariffe di preferenza. Un telegramma da Berlino dice che in Germania si è alquanto preoccupati per le possibili conseguenze del discorso in questione.

* * *

I giornali austriaci hanno per telegrafo da Costantinopoli che gli ambasciatori d'Austria-Ungheria e di Russia hanno richiamato l'attenzione della Porta sulla situazione in Albania, dichiarando che i rapporti consolari da essi ricevuti, la descrivono come molto inquietante, e sono quindi in contraddizione coi rapporti ufficiali turchi. Perciò gli ambasciatori pregarono la Porta di provvedere a che siano scongiurati i pericoli incombenti.

* * *

Il corrispondente del *Temps* a Tangeri telegrafa che una lettera particolare da Fez annunzia la partenza per Taza di una parte delle truppe sotto gli ordini del ministro della guerra El Menebehi. Prima di intraprendere questa spedizione, il Makhzan si sarebbe assicurato, mercè un accordo coi capi principali delle tribù che si trovano sulla via da Fez a Taza, che le truppe del Sultano non verranno molestate.

Se El Menebehi arriva, come spera, senza incontrare ostacoli a Taza, egli inviterà il Sultano a raggiungerlo e gli preparerà un ingresso trionfale.

* * *

L'*Agenzia Reuter*, di Londra, ha da Washington, 20 maggio:

Notizie semiufficiali dicono che gli Stati-Uniti insistono nel chiedere che siano loro concessi nella Manciuria diritti eguali a quelli che furono assicurati agli altri Stati e particolarmente alla Russia.

Il dipartimento di Stato chiede inoltre che la Russia garantisca agli Stati-Uniti che il loro commercio non soffrirà danno, nemmeno se la Manciuria dovesse passare sotto il controllo russo. Il dipartimento di Stato rileva poi come il suo commercio sarebbe danneggiato se le merci americane dovessero essere soggette a dazi mentre quelle russe ne fossero esenti.

Queste domande del dipartimento tranquillizzarono i commercianti americani che temevano di perdere l'importantissimo mercato manciuriano.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Madre, nel pomeriggio di ieri, accompagnata da S. E. la marchesa di Villamarina e dal conte Oldofredi, si recò a visitare l'ospizio femminile di Santa Maria degli Angeli a Termini.

L'Augusta signora venne ricevuta dal direttore dell'orfanotrofio, comm. Antonio Viti, e dai componenti la Commissione amministratrice, marchese Capranica del Grillo, e comm. Piacentini, dal colonnello Moretti, direttore della sezione maschile, e da Suor Maria Cetti della Carità, direttrice della sezione femminile.

A Sua Maestà, nella gran sala del parlatorio, dalle alunne vennero offerti alcuni lavori da esse eseguiti nel corso dell'anno.

S. M. la Regina Madre, dopo aver visitato tutti i nuovi locali dell'Esedra ed aver accettato dalla più piccola fra le bambine ricoverate, un bellissimo mazzo di fiori, lasciò l'ospizio, vivamente acclamata, nell'uscire, dalla popolazione che nel frattempo si era riunita sulla piazza.

S. A. R. la Duchessa Elena d'Aosta, proveniente da Torino, giunse ieri nel pomeriggio e Salsomaggiore e discese al *Grand Hôtel des Thermes*.

Guglielmo Marconi. — L'illustre scopritore della radiotelegrafia giunse ieri a Torino, e ne ripartì, dopo breve dimora, per Parigi e Londra.

La folla che si trovava alla stazione, avendolo riconosciuto, gli fece, al momento della sua partenza, una calorosa ovazione.

Per le industrie femminili italiane. — Nei locali del Circolo giuridico di Roma, si è costituita ieri la *Società anonima cooperativa per la industria femminile italiana*, alla quale le LL. MM. il Re e la Regina hanno sottoscritto come soci per il massimo delle azioni, cioè L. 5000 ciascuno.

La Società, che avrà la durata di 50 anni, ha per iscopo di promuovere e migliorare il lavoro femminile con criteri ispirati ad un sano indirizzo artistico industriale, e di organizzare il commercio in modo che le operaie possano godere nelle maggiori proporzioni possibili dei frutti del loro lavoro.

La Società eserciterà l'azione artistica a mezzo di un Comitato di Patronato e di una Giunta tecnica dei lavori, e svolgerà la sua funzione commerciale istituendo magazzini nei quali riceverà in deposito lavori da vendersi per conto delle lavoranti.

Dopo che i radunati, fra cui molte signore, ebbero discusso lo statuto sociale e dopo essersi rogato l'atto costitutivo della Società, si procedette alla elezione degli amministratori, dei sindaci e del Comitato di Patronato; i risultati furono i seguenti:

Amministratori: sig^{a}. L. Ascoli-Nathan, sig^{a}. G. Bacalovicz, contessa Cara di Brazzà-Savorgnan, sig^{a}. Antonia Costa, principessa Mary di Sonnino, contessa Lavinia-Taverna, donna Cristina

Theodoli. Consulente legale: prof. avv. Cesare Vivante. Consulente tecnico commerciale: comm. Lorenzo Ponti.

Comitato di Patronato — Signorina Carolina Amari, marchesa di Bagno, contessa Colleoni, contessa Danieli, contessa Frankenstein, signora Georgia Guerrazzi, marchesa di Licodia-Ruffo, miss Luck, signora Carolina Maraini, donna Laura di Martinoi Marescotti, signora Virginia Nathan, signora Nice Pasi, contessa Maria Pasolini, principessa di Poggio Suasa, signora Amalia Rosselli, contessa di Sanseverino Vimercati, contessa Spalletti-Rasponi, duchessa di Sermoneta, signora Lucia Stringher, contessa Antonia Suardi, contessa Ada Telfener, principessa di Venosa, marchesa Pès di Villamarina, marchesa De Viti di Marco.

Sindaci — Conte Danieli, onorevole comm. Emilio Maraini, comm. V. Magaldi, comm. Tito Canovai, cav. Giacomo Ferretti.

In memoria dei fratelli Brunetta d'Usseaux. — Ieri a Borgo Vercelli ebbe luogo, presente S. A. R. il Conte di Torino, rappresentante di S. M. il Re, molti generali ed ufficiali superiori e subalterni, le Autorità civili della Provincia, il deputato locale e la rappresentanza dei reggimenti di cavalleria, la solenne cerimonia dell'inaugurazione del monumento al valoroso conte Edoardo Brunetta d'Usseaux, capitano in Nizza cavalleria, caduto eroicamente presso quel borgo il 22 maggio 1859 mentre attaccava, con quattro uomini, una cinquantina di ulani.

Il monumento, posto nella piazza del paese, opera lodata del giovane scultore vercellese Luigi Gariboldi, ricorda anche tutti i nove fratelli Brunetta che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia del 1848, 1849, 1855, 1859, 1866 e 1870.

S. A. R. il Conte di Torino, dopo aver fatto il giro del monumento, rivolse agli ufficiali ed ai soldati patriottiche parole, ricordando il valore e le gesta dei fratelli Brunetta.

Terremoto. — La perturbazione tellurica, che ieri pubblicammo essersi avvertita leggiera a Salerno e forte ad Avellino, gettando il panico nella popolazione di questa città, fu anche avvertita a Napoli, Portici, in molti paesi del Beneventano e dell'Avellinese, specie in quelli della Valle Caudina.

In molti paesi le popolazioni uscirono dalle case, ma non si ebbe a deplorare alcun danno.

Questa notte alle ore 3,45 e stamane alle ore 8,15 le scosse di terremoto si sono ripetute, senza però recar danni, in molti paesi del Beneventano e della provincia di Avellino.

Cartoline illustrate ingiuriose pel destinatario. — Il bollettino del Ministero delle poste pubblica:

« Pel combinato disposto degli articoli 28 e 61 del regolamento generale intorno al servizio postale, gli uffici hanno obbligo di togliere di corso le cartoline illustrate con disegni o figure oscene, o con illustrazioni che assumano evidentemente il carattere d'ingiuria e di offesa per la persona cui esse sono indirizzate.

« Un tale divieto non è però applicabile alle cartoline illustrate che l'Autorità di pubblica sicurezza, chiamata direttamente a tutelare la pubblica morale, lascia esporre nelle vetrine e vendere al pubblico, epperciò gli uffici postali non dovranno togliere di corso siffatte cartoline, se non quando, per effetto di segni o alterazioni introdotte nelle figure, o per aggiunta di frasi illecite, assumano il carattere di offesa alla morale od alla persona del destinatario.

« Il Ministero richiama pertanto gli uffici all'osservanza delle norme predette, e li avverte di indicare sugli elenchi modello n. 53, e non già sulle cartoline, il motivo pel quale le tolgono di corso ».

Marina mercantile. — I piroscafo *Sirio* e *Piemonte* della N. G. I. e *Duca di Galliera*, della Veloce, il giorno 25 partirono il primo da San Vincenzo pel Plata, il secondo da Barbados per New-York ed il terzo da New-York per Genova; lo stesso giorno il piroscafo *Gera* giunse a New-York.

Ieri giunsero a Genova, proveniente da Boston, il vapore *Cambroman*, della della D. L, e proveniente da New-York il piroscafo *König Albert*, della N. L.

Ieri l'altro i piroscafi *Duchessa di Genova* e *Centro-America*, della Veloce, partirono il primo da Las Palmas per Genova ed il secondo da Barcellona pel Plata; il piroscafo *Las Palmas*, pure della Veloce, passò per Tangeri diretto al Brasile.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 22. — Contrariamente alle notizie affermanti che il movimento insurrezionale della Macedonia è parzialmente cessato, la *Vecerna Posta* dice invece che esso aumenta nel distretto di Rasslog colla partecipazione della popolazione.

Il movimento si estende fino al porto di Cavalla.

VIENNA, 22. — *Camera dei deputati.* — Il ministro dell'istruzione, Hartel, risponde all'interpellanza presentata il 19 corr. dai deputati italiani e tendente a chiedere se il Governo abbia intenzione di prendere misure per garantire la sicurezza e la vita degli italiani ad Innsbrück e di proteggere gli studenti dell'Università, affinchè essi possano seguire i corsi italiani senza essere molestati fino a che il prossimo trasferimento di tali corsi non sia stato eseguito, come il Governo ha promesso di fare in modo rispondente ai desideri della popolazione italiana.

Il ministro dichiara che la Camera sarà chiamata ad occuparsi dell'urgente questione dell'istituzione di corsi universitari italiani quando si tratterà di fissare la città in cui dovranno essere stabiliti.

Intanto il Governo s'adopererà per impedire il rinnovarsi degli incidenti avvenuti in occasione della prima lezione del professore italiano Lorenzoni.

Il ministro rileva come in tale occasione le autorità universitarie di Innsbrück abbiano fatto completamente il loro dovere.

Il Governo fa assegnamento non soltanto sul loro concorso e su quello della gioventù universitaria, ma anche sul concorso della popolazione d'Innsbrück.

Il ministro constata inoltre che i disordini non si rinnovarono più nell'Università d'Innsbrück.

Quanto alla domanda di provvedimenti per garantire la sicurezza di cittadini stranieri, il ministro Hartel dichiara che il Governo non può permettere che dei sudditi esteri, di qualunque nazionalità, sieno minacciati a causa della loro nazionalità o della loro lingua.

Le leggi dello Stato sono sufficienti per proteggere i sudditi esteri e sono applicate col massimo rigore dalle autorità.

Il presidente del Consiglio, De Koerber, rispondendo ad un'interrogazione del croato Bianchini, sui fatti avvenuti nella Croazia, dichiara che essi sono stati esagerati e soggiunge che la notizia, secondo la quale ventuno persone sarebbero state giustiziate e quaranta altre uccise, è assolutamente priva di fondamento.

Il dott. De Koerber respinge poi energicamente i rimproveri fatti al Governo per i pretesi abusi attribuiti alle truppe durante il loro intervento negli incidenti della Croazia:

Bianchini chiede che si apra la discussione sulle risposte del Presidente del Consiglio.

Tale proposta viene respinta con 84 voti contro 73.

COSTANTINOPOLI, 22. — La nave da guerra austro-ungarica, *Budapest* è giunta a Kalamata, e le le navi *Habsburg* e *Magnet* sono giunte a Smirne.

BUDAPEST, 22. — L'*Agenzia Telegrafica Ungherese* dichiara che le notizie pubblicate dai giornali circa le dimostrazioni avvenute il 20 corrente a Zagabria sono esagerate.

Non vi fu alcun ferito; furono operati 70 arresti.

Ieri regnava completa calma a Zagabria ed in tutta la Croazia.

La truppa è stata ritirata ieri da Gorica, da Sissek, da Garesnica e da Jaska: fra qualche giorno sarà pure ritirata dalle al-

tre località ove era stata inviata, tranne dai distretti di Koeroes e di Susak.

COSTANTINOPOLI, 22. — La convinzione della Porta che, coll'entrata delle truppe ottomane ad Ipek, l'azione contro gli Albanesi che si oppongono alle riforme possa considerarsi come finita, non pare giustificata.

Schemsi pascià ha dovuto invece recarsi con una brigata nel territorio della tribù di Reca ad occidente di Djacova. Un'analoga spedizione sarebbe necessaria pei territori delle tribù di Hasi a mezzogiorno di Djakova e di Lum a mezzodì di Prizrend, sebbene sia stata segnalata la loro sottomissione.

Negoziati sono in corso cogli Albanesi che fanno opposizione alle riforme e che sono rifugiati presso il Monastero di Detschani.

La Russia fa pratiche presso la Porta per assicurare la protezione di quel Monastero.

PARIGI, 22. — Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi all'Eliseo sotto la presidenza del Presidente della Repubblica, Loubet, ha continuato l'esame del bilancio del 1904, che sarà terminato probabilmente nel Consiglio di martedì venturo.

Il Presidente del Consiglio, Combes, ha esposto i provvedimenti proposti dal Governatore dell'Algeria, Jonnart, per la sicurezza della frontiera marocchina ed il Consiglio ha approvato quelli ritenuti necessari.

PARIGI, 22. — Il Presidente della Repubblica, Loubet, ha firmato oggi il decreto che mette in disponibilità il capitano Quarier, del 3° reggimento dragoni, il quale era agli arresti per l'incidente provocato a Nantes dal luogotenente Lestapiés.

Il Ministro della guerra, generale Andrè, ha ordinato che il capitano sia immediatamente posto in libertà.

LONDRA, 23. — *Camera dei Comuni.* — Si discute, in seconda lettura, il *bill* relativo alla pensione pei vecchi indigenti.

Il Ministro delle Colonie, Chamberlain, dice che egli non era favorevole all'approvazione di questo progetto, mancando i fondi per la sua applicazione; però soggiunge che vi si potrà provvedere, rivedendo il sistema fiscale inglese.

Il *bill* è indi approvato.

La Camera si aggiorna poi *sine die*.

CARACAS, 23. — Le Legazioni estere avendo rifiutato di permettere l'applicazione della nuova legge che definisce la posizione degli stranieri nel Venezuela, il Governo venezuelano ha rinunciato alle sue pretese.

LONDRA, 23. — Il *Morning Post* ha da Budapest che è imminente la conclusione di un accordo tra la Bulgaria e la Turchia circa la Macedonia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 22 maggio 1903.

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	762,77.
Umidità relativa a mezzodì	29.
Vento a mezzodì	W
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 26,0.
	minimo 12,°9.
Pioggia in 24 ore	—

Li 22 maggio 1903.

In Europa: pressione massima 773 in Baviera, minima di 754 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 5 mill.; temperatura alquanto aumentata.

Stamane: cielo sereno, venti deboli o moderati settentrionali.

Barometro: minimo a 765 sulle coste Joniche, massimo a 769 all'estremo Nord.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo quasi ovunque sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 maggio 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	calmo	24 2	15 2
Genova	sereno	calmo	25 0	16 8
Massa Carrara	sereno	calmo	27 2	12 0
Cuneo	sereno	—	25 4	14 4
Torino	sereno	—	24 0	15 4
Alessandria	1/4 coperto	—	25 0	13 8
Novara	sereno	—	25 8	13 8
Domodossola	sereno	—	25 8	8 0
Pavia	sereno	—	25 9	10 0
Milano	sereno	—	26 7	14 1
Sondrio	sereno	—	25 6	10 1
Bergamo	sereno	—	23 0	15 3
Brescia	sereno	—	26 0	13 8
Cremona	sereno	—	27 0	15 5
Mantova	sereno	—	23 5	18 0
Verona	sereno	—	25 2	14 8
Belluno	sereno	—	24 0	11 7
Udine	sereno	—	23 8	14 0
Treviso	sereno	—	26 5	15 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	24 9	15 0
Padova	sereno	—	24 4	13 7
Rovigo	3/4 coperto	—	26 1	15 8
Piacenza	sereno	—	24 5	13 9
Parma	sereno	—	26 7	14 0
Reggio Emilia	sereno	—	24 5	11 5
Modena	sereno	—	23 7	13 2
Ferrara	sereno	—	24 3	15 5
Bologna	sereno	—	22 2	15 5
Ravenna	sereno	—	22 6	10 9
Forlì	sereno	—	23 6	10 2
Pesaro	sereno	calmo	21 4	10 0
Ancona	sereno	calmo	20 3	15 2
Urbino	sereno	—	18 6	14 4
Macerata	sereno	—	20 0	13 8
Ascoli Piceno	sereno	—	23 0	12 5
Perugia	sereno	—	22 4	13 5
Camerino	sereno	—	18 2	12 5
Lucca	sereno	—	24 9	12 1
Pisa	sereno	—	23 4	10 3
Livorno	sereno	calmo	23 0	12 7
Firenze	sereno	—	25 8	11 1
Arezzo	sereno	—	23 8	11 9
Siena	sereno	—	26 5	16 6
Grosseto	sereno	—	26 8	13 5
Roma	sereno	—	26 3	12 9
Teramo	sereno	—	23 2	11 2
Chieti	sereno	—	20 0	12 6
Aquila	sereno	—	13 6	7 1
Agnone	sereno	—	20 3	9 6
Foggia	sereno	—	22 5	12 9
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	20 0	14 0
Lecce	sereno	—	21 9	14 3
Caserta	sereno	—	27 5	13 8
Napoli	sereno	calmo	24 7	16 3
Benevento	sereno	—	24 8	9 3
Avellino	sereno	—	24 8	7 3
Caggiano	sereno	—	19 2	11 0
Potenza	sereno	—	18 3	9 7
Cosenza	sereno	—	26 0	12 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	18 3	7 8
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	24 1	17 2
Trapani	sereno	calmo	26 9	19 5
Palermo	sereno	calmo	26 3	10 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 0	15 5
Caltanissetta	sereno	—	26 0	10 8
Messina	1/4 coperto	calmo	24 7	16 2
Catania	sereno	legg. mosso	25 0	16 3
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	21 5	14 5
Cagliari	sereno	legg. mosso	25 0	10 8
Sassari	1/4 coperto	—	22 2	13 8

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele. *Gerente responsabile.*